



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 - CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 11/2023

Mezzomerico, li 30/06/2023

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico veicolare in località Piazza del Municipio e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 14:00 del 15/07/2023 alle ore 02:00 del 16/07/2023, per lo svolgimento dell'evento "Silent Disco 23" organizzato dalla Proloco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 3 del 03.06.2022

Considerato che nella serata tra il 15 ed il 16 luglio 2023 si svolgerà l'evento "Silent Disco 23", organizzato dalla locale Proloco, che interesserà la Piazza del Municipio e, che per tale manifestazione verrà occupata la Piazza suddetta, impedendone il transito e la sosta dei veicoli;

Per l'effettuazione di tale evento si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.Lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Chiusura al traffico veicolare e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata

dalle ore 14:00 del 15/07/2023 alle ore 02:00 del 16/07/2023, per dar modo di poter dar seguito alla manifestazione organizzata dalla Proloco "Silent Disco 23", in Piazza del Municipio;

Dalla presente misura sono esonerati i mezzi in uso alle FF.OO., Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco (così come qualunque mezzo di soccorso).

DISPOSIZIONI

La Proloco di Mezzomerico è tenuta:

1. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione:
 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE,
 - DIVIETI di SOSTA con RIMOZIONE FORZATA;
2. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
3. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente, al termine della manifestazione.
4. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi organizzerà la manifestazione è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, responsabile del Servizio di Polizia Locale
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Ceffa Roberto
Firmato digitalmente